




TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE LAVORO

Verbale di udienza

R.G. 3249/2017

Promossa da:



Contro:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO MIBACT

All'udienza del 05/04/2018 davanti al giudice del lavoro dott.ssa Valentina Avarello è presente per la parte ricorrente l'avv. Andrea Tiralongo, in sostituzione dell'avv. Torricollo Giuseppe Pio, il quale deposita stampe attestanti l'avvenuta notifica del ricorso alla controparte e, preso atto della mancata costituzione, chiede dichiararsi la contumacia. Si riporta al ricorso introduttivo e chiede rinvio per discussione con termine per note. L'avv. Tiralongo chiede di essere autorizzato al deposito di due note del Ministero del 5.3.2018, acquisite successivamente al deposito del ricorso.

IL GL

considerato che il ricorrente ha fornito prova "cartacea" della notifica telematica del ricorso ai sensi dell'art 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, comma 1-bis come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14;

rilevato che tale norma testualmente stabilisce che solo qualora *"non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estraе copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*;

considerato che questo ufficio è in grado di acquisire l'invio telematico della prova telematica della notifica telematica ai sensi dell'art. 19bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche



tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011) il quale statuisce che “*La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.*”;

ritenuto pertanto che, in ipotesi di notificazione effettuata con modalità telematica a norma dell'art. 3 bis della L. 53/1994, la prova della notificazione (da fornirsi a sua volta con modalità telematica, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1bis della medesima citata legge) sia costituita dalla produzione nel fascicolo informatico presso il Tribunale dei file del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna poiché in particolare tale ultimo file, contenendo anche copia del messaggio inviato e dei suoi allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento ma anche l'effettivo oggetto della notificazione ed il suo contenuto;

considerato quindi che l'avvenuta notifica non può dirsi compiutamente provata;

INVITA

la parte ricorrente a regolarizzare l'invio della prova della notifica con modalità telematiche secondo quanto dispone l'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011), con il deposito in via telematica la pec notificata alla controparte unitamente agli allegati.

Autorizza il deposito della documentazione esibita in udienza, limitatamente alla nota del 5.3.2018 e dispone che la parte ricorrente proceda al deposito telematico.

Rinvia all'udienza del 24 maggio 2018 ore 9.00 al fine di verificare la regolarità della notifica

Il Giudice

Dr.ssa Valentina Avarello

